



Titolo

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI – RICORSO – NOTIFICA DEL RICORSO ALL'ORG
CHE HA EMANATO L'ATTO – MANCATA NOTIFICA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Descrizione

Il ricorso avverso un provvedimento di svincolo, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CGS, deve essere tempestivamente notificato, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, anche all'organo che ha emanato l'atto che, perciò, costituisce parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 95/2022-2023). Il riferimento all'art. 109 NOIF è inidoneo a fondare una distinta nozione di parti necessarie del giudizio. Infatti, l'art. 109 riguarda la fase amministrativa dello svincolo per inattività del calciatore, disciplinandone sia i presupposti sostanziali (l'inattività del calciatore) sia quelli procedurali. Quanto a questi ultimi, il comma 6 stabilisce che, nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sezione tesseramenti; inoltre, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari, possono investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sezione tesseramenti. La qualificazione di "parti" nel procedimento amministrativo su impulso dell'organo competente non preclude a quest'ultimo di essere considerato soggetto necessario della fase contenziosa successiva dinanzi al TFN.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 125/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 49, comma 4, CGS; art. 109 NOIF;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0125 CFA del 28 giugno 2023 (A.S.D. ATLETICO VESCOVIO RN/Sig. Andrea Levantini)